

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1498

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN**

Norme in materia di obbligo di soggiorno  
e di soggiorno cautelare

*Presentata il 7 agosto 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La misura di sicurezza dell'obbligo di soggiorno è oggi prevista in una serie di norme che, sovrapponendosi e intersecandosi, risultano alquanto farraginose; ci riferiamo alla previsione dall'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, all'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed infine all'articolo 14 del decreto-legge

31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e agli articoli 22 e 25-*quater* introdotti in sede di conversione del recentissimo decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Per quanto attiene alla prima previsione, che disciplina le misure di prevenzione nei

confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, non si può non sottolineare che il legislatore di allora aveva ritenuto opportuno limitare i movimenti di tali persone al fine di poterle meglio sorvegliare.

Per contro è evidente che il legislatore del 1965, prevedendo che agli indiziati di associazione di stampo mafioso potesse essere imposto anche l'obbligo di soggiorno in comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale purché sito nella stessa provincia o nella stessa regione, non aveva colto la necessità di evitare che la delinquenza organizzata di stampo mafioso, tipica di alcune regioni d'Italia, potesse ramificarsi estendendosi anche a regioni ancora immuni dal fenomeno, grazie alla testa di ponte costituita dai mafiosi sottoposti al soggiorno obbligato.

Prendendo in considerazione però il dato di fatto della residenza anagrafica o della dimora abituale il legislatore ha mancato il suo scopo; in effetti, è noto che la residenza può essere agevolmente stabilita dal soggetto ove più lo desidera, purché dimostri ai (peraltro blandi) controlli eseguiti dalla polizia municipale o dai vigili urbani, di risiedere effettivamente là dove ha richiesto sia trasportata la sua residenza anagrafica: per quanto attiene poi alla « dimora abituale », il legislatore ha forse dimenticato che, ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile, essa equivale alla residenza: « La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale ».

Per quanto riguarda poi l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, il legislatore ha ancora una volta aggirato il problema rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei comuni nei quali non può essere applicata la misura del soggiorno obbligato, salvo sempre che si tratti del comune di residenza o di dimora abituale della persona nei cui confronti si procede. Infine, il citato decreto-legge n. 306 del 1992, mentre all'articolo 22 ripete il medesimo er-

rore, all'articolo 25-*quater* (introdotto in sede di conversione) neppure indica in quale luogo debba svolgersi il « soggiorno cautelare ».

In conseguenza di queste « sviste » del legislatore abbiamo per anni assistito al forzoso invio di pericolosi mafiosi in regioni del nord, nelle quali evidentemente essi avevano la residenza anagrafica, quali soggiornati obbligati. Con la conseguenza che essi hanno agito da metastasi attive intaccando il tessuto, ai tempi ancora sano, del nord ed ivi iniziando a impostare nuove « filiali » delle associazioni mafiose già saldamente radicate nelle loro regioni di provenienza.

I gravi fatti accaduti negli ultimi anni hanno evidenziato come la mafia, in barba a tutte queste misure, si sia potenziata e sia divenuta, da fenomeno locale, fenomeno nazionale, con stretti collegamenti anche con l'estero.

Né il recentissimo decreto antimafia ha tenuto conto della necessità di contenere il più possibile il dilagare del fenomeno mafioso, anche al fine di più proficuamente combatterlo. Ecco perché noi avanziamo una proposta di legge che prevede la sostituzione dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e la soppressione dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Nel testo proposto si prevede che gli indiziati di associazione di stampo mafioso vengano sottoposti alla misura di sicurezza del soggiorno obbligato da attuarsi nella provincia o, quantomeno, nella regione d'origine. Lo stesso dicasi per la misura eccezionale del soggiorno cautelare disposto su iniziativa del procuratore nazionale antimafia, prevista dall'articolo 25-*quater* del citato decreto-legge n. 306 del 1992.

La regione d'origine dovrà essere individuata avendo riguardo sia alla nascita dell'indiziato, sia alla sua dimora abituale nei primi anni di vita, ed alla sua inizia-

zione alla associazione mafiosa; è evidente che in tal modo non potrebbero più avere alcuna rilevanza eventuali successivi trasferimenti di residenza anagrafica, più o meno corrispondenti alla realtà.

Poiché però non possiamo, né vogliamo ignorare che rimandare i mafiosi a casa loro « è come restituire i pesci all'acqua in cui nuotano », appare anche necessario allontanare i più pericolosi di essi anche da questi luoghi.

Ecco perché la nostra proposta di legge prevede che i « capi-clan » più potenti e pericolosi vengano inviati al soggiorno obbligato su quelle piccole isole, di cui le

nostre acque abbondano, che siano sedi di penitenziari o di colonie penali, o che, per le loro ridottissime dimensioni, siano disabitate o quasi e comunque non meta di turismo.

Per lo stesso fine di recidere tutte le possibilità di contatto che portano questi capi-clan a poter organizzare i loro uomini anche dall'interno delle loro celle, una volta condannati, anche le condanne dei mafiosi più pericolosi dovrebbero essere scontate nelle colonie penali o nelle carceri che, ove già non lo siano, dovrebbero essere trasformati in carceri di massima sicurezza, sulle suddette isole.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 - 1. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, nei confronti delle persone di cui all'articolo 1, possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona dimora o dal questore, anche se non vi è stato preventivo avviso. Qualora le misure della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non siano ritenute idonee ad evitare il danno sociale conseguente al diffondersi delle associazioni alle quali appartengono i soggetti cui sono applicate tali misure, può essere loro imposto l'obbligo di soggiorno in altro comune compreso nella provincia o, in subordine, nella regione di origine dell'indiziato. La provincia o in subordine la regione d'origine devono essere individuate con riguardo:

a) al luogo d'iniziazione alla delinquenza mafiosa dell'indiziato;

b) qualora non sia noto il luogo di cui alla lettera a), alla sua dimora abituale fra il quattordicesimo e il diciottesimo anno di età. In caso di più dimore, si prende in considerazione il luogo in cui l'indiziato si è trattenuto più a lungo;

c) qualora non sia noto il luogo di cui alla lettera b), al luogo di nascita dell'indiziato.

2. Il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica o il questore possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, che alle persone di cui all'articolo 1 sia imposto l'obbligo di soggiorno su piccole isole, già sedi di penitenziario o di colonie penali, preferibilmente non abitate e che non costituiscano meta turistica; quando tali persone per frequentazioni o abitudini di vita risultino non avere rescisso il legame con le associazioni d'appartenenza, ovvero quando risultino essere a capo delle associazioni medesime, ovvero quando le misure di cui al comma 1 del presente articolo non appaiano idonee ad impedire il collegamento delle persone stesse con le organizzazioni criminali.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 del presente articolo e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423 del 1956 ».

2. L'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è abrogato.

#### ART. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. — La località in cui deve svolgersi il soggiorno cautelare deve essere:

a) il comune di residenza e dimora abituale della persona sottoposta alla misura;

b) qualora il comune di cui alla lettera a) non sia ritenuto idoneo, altro comune compreso nella provincia o regione d'origine della persona sottoposta a soggiorno cautelare; la provincia o regione

d'origine devono essere determinate con riferimento:

1) al luogo d'iniziazione alla delinquenza mafiosa dell'indiziato;

2) qualora non sia noto il luogo di cui alla lettera *a*), alla sua dimora abituale fra il quattordicesimo e il diciottesimo anno di età. In caso di più dimore, si prende in considerazione il luogo in cui l'indiziato si è trattenuto più a lungo;

3) qualora non sia noto il luogo di cui alla lettera *b*), al luogo di nascita dell'indiziato ».